

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 101/23/2012

Svolgimento del processo

Con il ricorso in questione si impugna l'anzidetta cartella di pagamento - notificata il 18/5/2011 - di totale euro 139.262,69 - portante l'iscrizione a ruolo di IVA/2007 di euro 2.813,00 - omesso versamento sanzioni ed interessi oltre a sanzioni per ritardato versamento IVA Gennaio e febbraio 2007 - rispettivamente di euro 39005,06 e di euro 87.079,34 - oltre ad interessi. Da controllo automatizzate ai sensi art. 54/Bis - DPR 633/72 e art. 36/Bis DPR 600/73.

In ricorso si sostiene l'illegittimità della cartella di pagamento per i seguenti motivi:

- Nell'avviso bonario (29/11/2010) prima e nella cartella di pagamento poi, sono richiesti interessi e sanzioni relativamente al presunto tardivo versamento - IVA relativa ai mesi di gennaio e febbraio - 2007. Tali versamenti sono stati effettuati, con "provvedimento di ravvedimento operoso -" in data 16/5/2007 e in data 16/11/2007. Quindi, l'avviso bonario, se fosse stato considerato il detto - ravvedimento operoso - avrebbe riportato solo un addebito di totale euro 3.315,84.- In secondo luogo si evidenzia che la dichiarazione presentata il 30/9/2008 è stata "Integrata" da successiva dichiarazione presentata il 20/10/2009, non liquidata.

E' chiaro che l'avviso e la conseguente cartella sono stati emessi a fronte di una dichiarazione correttamente già emendata dal contribuente e pertanto debbono essere da annullare e, questo, anche considerando il fatto che (per essere da annullare) per stessa ammissione della stessa Amministrazione finanziaria, l'avviso bonario è stato emesso senza - che la - dichiarazione integrativa - fosse stata liquidata.

Dunque la liquidazione ex art. 36/Bis DPR 600/73 della dichiarazione integrativa (cioè quella effettivamente da liquidare) avrebbe evidenziato non solo nessun debito, ma addirittura un maggior credito IVA - per la società.

Si chiede di considerare illegittima la cartella di pagamento e di conseguenza procedere ad annullamento totale della stessa. Con vittoria di spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Milano, costituitasi in data 2 Gennaio 2012, sostiene la legittimità del proprio, operato, evidenziando l'irrelevanza della dichiarazione integrativa del 20/10/2009 in quanto tardiva. Il principio di emendabilità e irretrattabilità della dichiarazione trova espresso riferimento normativo - nell'art. 2 comma 8 e 8/bis del DPR 322/1998 che disciplina appunto l'istituto della dichiarazione integrativa.

Le citate disposizioni, prevedono un limite temporale specifico, previsto, a pena di decadenza, entro il quale rettificare la dichiarazione originaria senza l'applicazione delle sanzioni, decorso il quale non è più possibile presentare dichiarazioni integrative oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo. In merito al periodo d'imposta 2007, il termine di presentazione della dichiarazione integrativa a favore coincideva con quello di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2008, il 30/9/2009, mentre nel caso di specie, la dichiarazione integrativa è stata inviata in data 20/10/2009; è ovvio affermare la tardività della stessa.

Si osserva che quanto esposto dal ricorrente in merito alla correttezza dei versamenti in seguito all'applicazione del ravvedimento operoso. Infatti, con il versamento del 16/5/2007, la parte, ha provveduta a versare euro 290.264,47 per IVA di febbraio ed euro 132.683,51 per imposta IVA del mese di gennaio, senza versamento di alcuna somma a titoli di interessi e con sanzioni di euro 25.236,18 a fronte di sanzione dovuta di euro 25.376,88. (L'IVA da versare era di euro 293.455,00 per febbraio ed euro 161.507,00 per gennaio).

Per effetto di tali versamenti non risulta perfezionato il ravvedimento operoso del 16/5/2007, con la conseguente iscrizione a ruolo della sanzione pari al 30% dell'importo versato tardivamente oltre interessi.

Si chiede di rigettare il ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Questa C.T.P. con ordinanza n.166/23/11 dell'8/9/11, in accoglimento dell'istanza della ricorrente, ha sospeso l'esecutività, della cartella di pagamento impugnata.

La discussione avviene in pubblica udienza. Il delegato dell'Amministrazione finanziaria ribadisce quanto esposto nell'atto di costituzione in giudizio. Il difensore della parte ricorrente si riporta alle motivazioni esposte in ricorso e nell'atto di memoria depositato in data 21/12/2011, nonché alle relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal dibattito e dalla disamina della documentazione in atti emerge - che il ricorso risulta fondato.

Premesso che con la "Dichiarazione Integrativa" - anno d'imposta 2007 - presentata in data 20/10/09, anziché entro il 30/1/09, la ricorrente ha inteso riconoscere un MINOR CREDITO IVA - da euro 493.552,00 ad euro 383,316,00 (IVA - Quadri VL - Righi VL39); quindi, non ha favore - della contribuente come sostenuto dall'Ufficio.

Ciò, ai sensi dell'art. 2 - commi 8 e 8/Bis del DPR 322/98, favorisce la emendabilità degli errori commessi dal contribuente.

A tale proposito la Cassazione, con Sentenza n.2226 del 31/1/2011, afferma: "La dichiarazione dei redditi del contribuente può essere ritrattata, per gli errori commessi, sia in fatto che in diritto e incidenti sull'obbligazione tributaria, anche in sede contenziosa, al fine di consentire al contribuente di opporsi alla maggiore pretesa tributaria avanzata dall'Amministrazione finanziaria". Ancora, la stessa Cassazione, con sentenza n. 21944/2007 - afferma: "...il termine ragionevole per l'emendabilità della dichiarazione (che deve necessariamente essere fissato...) va individuato, nel silenzio del legislatore sul punto, in quello quadriennale stabilito, per la rettifica della - dichiarazione da parte dell'Ufficio, dall'art. 57 - DPR 633/72".

Ne consegue che la dichiarazione integrativa presentata dalla società in data 20/10/2009 é LEGITTIMA, per cui "l'Avviso Bonario", nell'eventualità di irregolarità, doveva essere inviato dopo la -liquidazione- della dichiarazione integrativa.

In secondo luogo, circa il "Ravvedimento Operoso" con il quale la ricorrente ha inteso sanare il ritardato versamento dell'IVA di Gennaio e Febbraio 2007 (1= euro 161.507,43 e 2= euro 293.454,82), con due versamenti: 16/5/07 e 16/11/2007. A parere di questo Collegio giudicante, anche il "ravvedimento" di cui al versamento del 16 Maggio 2007, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, è legittimo e valido - perché gli acconti IVA versati - euro 132.683,51 ed euro 290.264,47, sono comprensivi anche degli interessi, rispettivamente: Gennaio acconto IVA euro 131.879,59 e interessi euro 803,92; Febbraio acconto IVA euro 289.056,77 e interessi euro 1.137,52; Inoltre, la sanzione versata, euro 25.256,18 corrisponde al 6% degli acconti IVA versati. Pertanto, per effetto di tali versamenti risulta perfezionato anche il ravvedimento operoso del 16/5/2007, al pari di quello del 16/11/2007.

Tutto ciò considerato si accoglie il ricorso, annullando in pari tempo la cartella di pagamento impugnata.

Atteso che il mancato scorporo degli interessi circa i versamenti detti (ravvedimento del 16/5/2007), ha indotto l'Ufficio a considerare non valico il ravvedimento e ciò, è valido motivo di compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.